



Città di **Giulianova**  
www.comune.giulianova.te.it

## **ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE REGISTRO GENERALE N. 168 DEL 01/06/2026**

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi insistenti in aree di proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria, ai sensi e nel rispetto del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753, artt. 52 e 55.

### **IL SINDACO**

con l'Ordinanza in oggetto, visionabile nel testo integrale sul sito web  
del Comune di Giulianova [www.comune.giulianova.te.it](http://www.comune.giulianova.te.it)

### **ORDINA**

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Giulianova, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (01/06/2026), al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio ferroviario, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 48, 52 e 55 del D.P.R. 753/80.

In particolare:

-andranno tenuti sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni altro materiale combustibile, provvedendo a creare idonea "barriera taglia fuoco", mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà inoltre essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale, onde ridurre il rischio di innesco e di propagazione di incendi;

-dovrà provvedersi al taglio di rami e alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria.

Medesima verifica e controllo dovranno essere messi in atto costantemente nel tempo e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per la circolazione dei treni o la propagazione degli incendi, porvi rimedio immediatamente.

Salvo che il fatto non costituisca violazione dell'artt. 450 e 650 c.p. o altro più grave reato, ai trasgressori della presente Ordinanza verrà applicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis, D.lgs 267/2000, una sanzione pecuniaria da un minimo di €. 25,00 a un massimo di €. 500,00.

Restano in ogni caso ferme le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt.38 e 63 del DPR 753/80, per l'ipotesi di violazione delle norme sulle distanze previste dal medesimo D.P.R..

I destinatari del presente provvedimento saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.